SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1857)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

(V. *Stampato Camera n.* **3722**)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 giugno 1986

Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età — contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 — è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*